

Comune di Follonica

*per l'applicazione del canone
per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche*

*Delibera Consiglio Comunale
n. 22 del 6 aprile 2007*



REGOLAMENTO

INDICE

INDICE

PARTE I

Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione

Articolo 1	Oggetto del regolamento	1
Articolo 2	Concessioni	1
Articolo 3	Procedimento di rilascio degli atti di concessione	2
Articolo 4	Attivazione del procedimento amministrativo	2
Articolo 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo	3
Articolo 6	Istruttoria	3
Articolo 7	Conclusioni del procedimento	4
Articolo 8	Rilascio delle concessioni	4
Articolo 9	Contenuto del provvedimento di concessione	4
Articolo 10	Principali obblighi del concessionario	5
Articolo 11	Revoca e modifica delle concessione – Rinuncia	5
Articolo 12	Decadenza della concessione	5
Articolo 13	Subentro nella/concessione	6
Articolo 14	Proroga della concessione	6
Articolo 15	Anagrafe delle concessioni	7
Articolo 16	Occupazioni d'urgenza	7

PARTE II

Disciplina del canone di concessione

Articolo 17	Oggetto del canone	8
Articolo 18	Soggetti obbligati al pagamento del canone	8
Articolo 19	Durata delle occupazioni	8
Articolo 20	Suddivisione del territorio comunale	8
Articolo 21	Determinazione della misura di tariffa base	9
Articolo 22	Modifiche delle tariffe e del canone	9
Articolo 23	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	10
Articolo 24	Occupazioni realizzate per ordine delle autorità	12
Articolo 25	Occupazioni abusive	12
Articolo 26	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni	12
Articolo 27	Criteri di determinazione del canone	12
Articolo 28	Criteri particolari di determinazione del canone	13
Articolo 29	Modalità e termini per il pagamento del canone	13
Articolo 30	Esenzioni dal canone di concessione	14
Articolo 31	Sanzioni ed interessi	15
Articolo 32	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	15
Articolo 33	Funzionario responsabile	16
Articolo 34	Disciplina transitoria e di coordinamento	16
Articolo 35	Entrata in vigore	16

ALLEGATO A - Categorie di classificazione delle strade ed aree pubbliche	17
ALLEGATO B - Ordinanza Sindacale n. 15474 del 11 luglio 1994	19

PARTE I

Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare il presente regolamento disciplina:

A) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazione con impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) i coefficienti di valutazione economica per specifiche attività;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamenti e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

H) suddivisione del territorio comunale in categorie

Articolo 2

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

2. Dette occupazioni, così come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Articolo 3

Procedimento di rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
3. L'unità operativa preposta all'istruttoria e predisposizione delle concessioni è individuata nel Comando Polizia Municipale.

Articolo 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e del Regolamento Interno dei Procedimenti Amministrativi. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente ed il codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
2. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
3. Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice per la stessa durata, periodo e modalità tecniche di una concessione rilasciata nell'esercizio precedente e ciò sia evidenziato da una

autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'Amministrazione, sempre che non vi siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.

4. Il rilascio della concessione di cui ai commi 1 e 3 è comunque subordinato alla dimostrazione del regolare pagamento dei canoni di concessione di suolo pubblico per gli anni precedenti.

Articolo 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo si conclude con il rilascio del provvedimento di concessione. Nel caso in cui l'Amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività la concessione può essere in ogni momento revocata. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 20 dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Articolo 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro il termine di 10 giorni dalla data di pervenuto della domanda al protocollo generale dell'Ente, apposita richiesta di integrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentarlo oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento, verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In tal caso il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 5 comma 2 è di 30 giorni.

Articolo 7 ***Conclusioni del procedimento***

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo sottoponendolo alla firma del Comandante o dal Dirigente della Polizia Municipale; l'atto così definito, viene rimesso all'Unità Operativa Tributi per gli adempimenti in merito al calcolo del canone, alla predisposizione dei bollettini di pagamento ed alla consegna delle concessioni ai titolari.

Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego, compete al responsabile del procedimento provvedere alla notifica all'interessato.

2. L'ufficio tributi, entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto di concessione completo di tutti i suoi dati, comunica all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la definizione del procedimento con l'invito a presentarsi presso l'ufficio per il ritiro.

3. La concessione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 31 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. L'Ufficio Tributi competente alla consegna di detti atti dovrà trasmettere al Comando Polizia Municipale l'elenco delle concessioni non ritirate per gli adempimenti di competenza.

Articolo 8 ***Rilascio delle concessioni***

1. Il provvedimento di concessione è consegnato al titolare dal Funzionario Responsabile dell'U.O. Tributi previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- intero canone dovuto o prima rata;
- spese di sopralluogo se dovute;
- deposito cauzionale di cui all'art. 10 comma 2 se dovuto;

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 9 ***Contenuto del provvedimento di concessione***

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;

Articolo 10
Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonchè di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Articolo 11
Revoca e modifica delle concessione - Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, o comunque il concessionario ha utilizzato il suolo pubblico anche per un solo giorno, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto per l'anno fiscale in corso. Eventuali rate non ancora saldate devono essere comunque corrisposte.
Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Articolo 12
Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o i relativi provvedimenti di variazione);
 - violazione agli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

2. Il procedimento di decadenza della concessione viene attivato dal Comando di Polizia Municipale mediante notifica all'interessato di idoneo e motivato provvedimento.

Articolo 13

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della proprietà o detenzione di un immobile o titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al Comando Polizia Municipale con le stesse modalità di cui all'art. 4. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

Qualora la richiesta rappresenti una proroga pura e semplice per la stessa durata, periodo e modalità tecniche della concessione originaria e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'Amministrazione, sempre che non vi siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro quindici giorni dal subentro nell'attività.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire al competente Comando Polizia Municipale l'originale del provvedimento di cui era titolare.

5. Il subentrante, in relazione alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il periodo di concessione a carico del subentrante sarà calcolato come concessione a se stante ai fini della determinazione degli scaglioni e del relativo canone.

Il canone relativo al periodo di concessione del cedente sarà ricalcolato anch'esso come a se stante; nell'ipotesi in cui il pagamento già avvenuto sia superiore al dovuto si provvederà al rimborso di quanto pagato in eccedenza previa espressa richiesta dell'interessato.

Articolo 14

Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere la proroga giustificandone i motivi.

2. La domanda di proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti; nel caso di occupazioni temporanee la domanda di proroga deve essere inoltrata, di

norma, entro il termine della concessione. Può essere richiesta anche direttamente all'ufficio competente oppure tramite posta elettronica e/o fax. In caso di accoglimento la durata della proroga viene annotata sul provvedimento di concessione.

3. Ai fini del calcolo del canone i tempi delle singole proroghe saranno considerati analiticamente e non produrranno cumoli al fine delle riduzioni di cui all'art. 21:

4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.

5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Articolo 15

Anagrafe delle concessioni

Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro variazioni.

Articolo 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Parte II

Disciplina del canone di concessione

Articolo 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 18

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Articolo 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non é inferiore all'anno e, comunque, non é superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, é inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Articolo 20

Suddivisione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione é graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A Tal fine il territorio comunale é diviso in due categorie, secondo l'"Allegato A" costituente parte integrante al presente regolamento.

Articolo 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare é determinata con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa.

Per le occupazioni di superfici non superiori ai 10 metri quadrati o lineari e di durata inferiore a giorni tre, il canone é stabilito nella misura fissa forfettaria.

Per le occupazioni temporanee superiori a giorni 20 la tariffa base viene ridotta del 50% per il periodo eccedente, a decorrere dal 21esimo giorno.

Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 90 giorni effettuate dagli esercenti il commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli, commercianti su ZTL e pedonali, il periodo di occupazione eccedente viene calcolato con una riduzione del 75% della tariffa base, già ridotta ai sensi del precedente comma, se tale periodo in eccesso é superiore a 60 giorni.

Per le occupazioni realizzate da attività e giochi dello spettacolo viaggiante la tariffa base viene sempre applicata per i primi 100 metri quadrati. Per le superfici da 101 a 1000 metri quadrati tale tariffa é ridotta del 75% e per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati é ridotta del 90%.

2. Occupazioni permanenti

- Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, il canone annuo per metro quadrato o lineare é determinato con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quello annuale.

3. Occupazioni con mercati occasionali o ricorrenti.

- Per le occupazioni relative a mercati occasionali o ricorrenti, effettuati anche in occasione di fiere e festeggiamenti ed aventi natura diversa da quella del mercato settimanale, la Giunta Comunale stabilisce di volta in volta la specifica tariffa tenendo conto del tipo di attività, della durata e dell'ubicazione; l'importo del canone viene stabilito con il medesimo atto deliberativo di concessione.

Articolo 22

Modifiche delle tariffe e del canone

Le tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate dalla Giunta Comunale a norma dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Le tariffe inserite nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 26.02.1999, sostituito dal presente, rimangono in vigore fino al 31.12.2006.

Articolo 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Ai fini della determinazione del canone, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto simile, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate sulla base della lunghezza delle stesse, espressa in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, telefonia, ecc.) il canone annuale di concessione é determinato in via forfetaria, moltiplicando la specifica tariffa per il numero delle utenze esistenti. Ove si tratti di servizi in rete, gestiti da concessionari dell'Amministrazione, il canone di concessione non é dovuto qualora il Comune abbia mantenuto la proprietà della rete stessa.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari infissi o ancorati al suolo, la superficie di riferimento, ai fini della determinazione del canone, é data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, così come risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Per le occupazioni del sottosuolo con cisterne, cantine, o costruzioni similari, il canone é dovuto sulla base dei metri cubi occupati, con arrotondamento all'unità superiore.

B) Occupazioni con tende o simili.

Le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili o simili manufatti poste a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla proiezione al suolo dell'occupazione stessa. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni realizzate con tettoie in muratura o con ogni altro manufatto infisso stabilmente al suolo. Le occupazioni ordinarie, sia permanenti che temporanee, effettuate sul suolo sottostante alle suddette strutture sono comunque soggette al canone definito per ciascuna tipologia di occupazione.

C) Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti viene stabilita un'autonoma tariffa. La superficie di riferimento per la determinazione del canone é quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, così come risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

D) Occupazione con innesti e allacci.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non é dovuto alcun canone.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Nel corso dei lavori di realizzazione di opere di soprassuolo o nel sottosuolo, il canone é dovuto soltanto per la superficie del suolo occupata. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (per esempio, manutenzione, posa di cavi o condutture, ecc.) é possibile richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. il canone può essere determinato in via forfetaria sulla base di specifica convenzione, che terrà conto delle occupazioni effettivamente realizzate nel corso dell'anno precedente. In questo caso la tariffa base viene ridotta nella misura del 50%.

B) Occupazioni con tende o simili;

Per le occupazioni con tende o simili ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

C) Occupazioni nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento é regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone é quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Ai fini del calcolo del canone ai titolari di posto fisso verranno conteggiate forfetariamente n. 44 presenze annuali. Nel calcolo del canone non é compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui se ne fanno salvi gli obblighi.

D) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone é quella risultante dall'atto di concessione. In tali occupazioni non vengono calcolate quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone giornaliero é quella corrispondente allo spazio occupato al momento della prima sosta.

E) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone é quello corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture oltre alla superficie concessa per uso cantiere.

Nell'ipotesi di collocazione di impalcature non appoggiate al suolo e quindi tali da mantenere libero il transito sottostante, la superficie da prendere a base di riferimento é pari al 25% della proiezione al suolo.

Articolo 24
Occupazioni realizzate per ordine delle autorità

Il canone di occupazione é dovuto anche nei casi in cui ordinanze adottate dall'Amministrazione per motivi di sicurezza o salute pubblica impongano a soggetti normalmente tenuti al pagamento del canone la recinzione o la delimitazione comunque realizzate di uno spazio o di un' area pubblica, la cui occupazione comporterebbe il pagamento del canone ove realizzata a loro richiesta.

Articolo 25
Occupazioni abusive

1. I fini del calcolo del canone si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

2. Alle occupazioni abusive viene applicata una indennità pari all'importo del canone maggiorato del 50% (cinquantapercento);

3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle indennità di cui al comma precedente, quelle accessorie stabilite dall'articolo 20, comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 285/92, nonché l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi del precedente articolo 12, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite dal presente articolo.

Articolo 26
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° CATEGORIA	II° CATEGORIA
1) Esercenti il commercio in aree pubbliche	0,35	0,45
2) Cantieri edili	0,40	0,40
3) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,40	0,25
4) Finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, sociali e sindacali	0,10	0,10
5) Mercato settimanale	0,25	0,18
6) Distributori carburanti	0,60	0,60
7) Tende solari	0,30	0,30
8) Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	€0,64 a utenza	€0,64 a utenza

Articolo 27
Criteri di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee é determinata come segue:

A) Occupazioni permanenti:

Il canone annuale é determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica di cui all'articolo 26. L'importo cosí ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o lineari stabiliti nella concessione.

B) Occupazioni temporanee:

La tariffa giornaliera si ottiene moltiplicando la tariffa base per i coefficienti di valutazione economica di cui all'articolo 26. L'importo cosí ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o lineari e per i giorni stabiliti nella concessione. Per determinare il canone complessivo riferito ad ogni singola occupazione si dovrá tenere conto delle riduzioni previste dall'articolo 21 comma 1.

In ogni caso l'importo minimo del canone per ogni concessione non può essere inferiore ad €12,00.

Articolo 28

Criteri particolari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi o condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo é determinata forfettariamente sulla base del numero degli utenti asserviti nel territorio comunale moltiplicato per €0,64.

Le aziende erogatrici sono tenute a comunicare, contestualmente al pagamento del canone annuo, il numero degli utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad €516,00. La medesima misura minima é dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

2. Al fine di disincentivare le occupazioni di suolo pubblico con cantieri edili nel periodo estivo, la tariffa per tali occupazioni effettuate tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, sarà maggiorata del 50%. Da tale normativa sono escluse le occupazioni effettuate per ordine delle autorità di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 29

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone per il primo anno deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa.

Per gli anni successivi al primo il pagamento deve essere eseguito entro il mese di marzo.

2. Per gli importi superiori a € 258,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, per gli anni successivi al primo, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, da versare entro i mesi di Marzo e Luglio di ciascun anno.

Analoghe modalità di pagamento possono essere adottate per le occupazioni fisse del mercato settimanale.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro della concessione con le modalità previste nel presente regolamento. Copia della ricevuta deve essere consegnata all'atto del ritiro della concessione stessa.

4. Per gli importi superiori a € 258,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee può essere effettuato in due rate di eguale importo da versare la prima all'atto del rilascio della concessione e la seconda entro la metà del periodo di occupazione. Nell'ipotesi che il periodo determinato nell'atto di concessione si trovi a cavallo di due anni, il pagamento della seconda rata deve comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

5. Il titolare dell'atto di concessione per l'occupazione temporanea é tenuto a far pervenire all'ufficio tributi del Comune, entro 10 giorni dal pagamento, la copia dei versamenti eseguiti.

6. Il pagamento del canone deve essere eseguito sul conto corrente postale intestato al "Comune di Follonica - Servizio di Tesoreria" oppure tramite altre forme di riscossione –anche elettroniche – che di volta in volta possono essere attivate con appositi atti gestionali.

Articolo 30

Esenzioni dal canone di concessione

1. Il canone non é applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi o ingressi privati.

2. Il canone non é altresì applicabile:

- a) alle occupazioni realizzate dall'Amministrazione direttamente o insieme ad enti pubblici, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali, culturali o di marketing territoriale.
- b) alle occupazioni derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione.
- c) alle occupazioni realizzate da enti pubblici non economici per fini istituzionali.
- d) alle occupazioni realizzate mediante insegne, striscioni, stendardi o altri mezzi pubblicitari similari, qualora non siano ancorati o fissati al suolo.
- e) alle occupazioni realizzate con gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ancorchè ancorati o fissati al suolo;
- f) alle occupazioni necessarie per la produzione di prodotti audiovisivi realizzati sul territorio comunale secondo il protocollo d'intesa sottoscritto tra ANCI Toscana e Mediateca Regionale – Toscana Film Commission, al quale il Comune di Follonica ha aderito;
- g) alle aree private ad uso pubblico sulle quali non sia stata costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - Risultino catastalmente di proprietà privata e non siano state attivate procedure atte ad acquisirle al patrimonio comunale;
 - Siano presenti sulle stesse opere edilizie e/o manutentive (pavimentazione, rialzo del piano di campagna, etc) effettuate esclusivamente dal privato senza alcun tipo di intervento da parte della pubblica amministrazione;

- Risulti presente una delimitazione dell'area sia essa tramite il posizionamento di targhette con l'indicazione della proprietà privata o sia tramite impianti amovibili quali catenelle, transenne parapedonali, fioriere od altro.

3. Sono comunque esenti dal pagamento del canone:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R di cui al D.P.R. 22 dicembre 1996 n. 917, per specifiche finalità di assistenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) le occupazioni realizzate con piante, fioriere o panchine, in quanto considerate abbellimento dell'ambiente pubblico, così come definite dalla Disposizione Sindacale n. 15474 del 11 luglio 1994; nell'ipotesi in cui tali arredi siano posizionati in modo tale da delimitare un'area impedendone di fatto l'uso pubblico, la stessa deve essere assoggettata a canone.
- c) le occupazioni di cui all'articolo 23, comma 2, qualora riguardino iniziative o manifestazioni realizzate con il patrocinio o la partecipazione finanziaria del Comune. Tale esenzione deve comunque risultare nell'atto di concessione del patrocinio.

Articolo 31 *Sanzioni ed interessi*

1. Per l'omesso pagamento del canone alle scadenze previste si applica la sanzione del 30%.

2. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del precedente art. 25.

Articolo 32 *Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi*

1. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere entro 30 giorni. In tal caso, oltre all'importo dovuto, alle sanzioni e agli interessi, verranno poste a carico del destinatario le spese postali. Tali avvisi devono essere notificati entro cinque anni dalla data in cui il versamento doveva essere eseguito.

2. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore a €12,00.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione dell'occupazione può costituire titolo per un primo versamento del canone se l'importo è indicato sul verbale stesso; in caso contrario si procederà a notificare all'interessato, con le modalità previste al comma precedente, idoneo atto contenente analiticamente l'importo delle indennità sanzioni o quant'altro addebitabile.

4. La riscossione coattiva del canone può essere effettuata sia tramite ingiunzione di cui al R.D. 14.10.1910 n. 639 sia tramite ruolo, ovvero mediante l'ausilio di Riscossione SpA, secondo le norme di cui al D. Lgs. 13.04.1999 n. 112.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza all'amministrazione, il rimborso delle somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di cinque anni dal pagamento o da quella in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si dà seguito al rimborso se la cifra é inferiore a €12,00.

Articolo 33 ***Funzionario responsabile***

Il Funzionario Responsabile preposto all'U.O. tributi competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica.

Articolo 34 ***Disciplina transitoria e di coordinamento***

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso, si considerano automaticamente rinnovate e sono assoggettate alla complessiva disciplina del presente regolamento. Eventuali condizioni o clausole in contrasto con il presente regolamento diventano prive di efficacia. Il concessionario può comunque richiedere una nuova concessione che disciplini ex novo i rapporti sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

2. In riferimento alle sotto elencate tipologie di occupazione suolo pubblico si richiamano i rispettivi regolamenti di coordinamento:

- Regolamento per la concessione del suolo pubblico per realizzazione di passi ed accessi carrabili e costituzione servitù sul demanio comunale;
- Regolamento spettacoli viaggianti;
- Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
- Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Articolo 35 ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2007 e sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.02.1999.

ALLEGATO A

Categorie di classificazione delle strade ed aree pubbliche

1° Categoria

- 1** Piazza del Popolo
- 2** Piazza della Chiesa
- 3** Piazza don Minzoni
- 4** Piazza Gramsci
- 5** Piazza Merloni
- 6** Piazza Sivieri
- 7** Piazza Vittorio Veneto
- 8** Piazza XXIV Maggio
- 9** Piazza XXV Aprile
- 10** Via Albereta
- 11** Via Alonzo
- 12** Via Amorotti
- 13** Via Arno
- 14** Via Battisti (da Piazza XXIV Maggio a P.zza della Chiesa comprese)
- 15** Via Bertani
- 16** Via Bicocchi (dall'intersezione con Via Albereta alla fine)
- 17** Via Bovio (da Via Colombo fino all'inters. con Via Garibaldi)
- 18** Via Buozi (da Via Colombo fino all'inters. con Via Garibaldi)
- 19** Via Cappellini
- 20** Via Cavour (da Via Colombo fino all'inters. con Via Garibaldi)
- 21** Via Colombo
- 22** Via Damiano Chiesa
- 23** Via Dante Alighieri
- 24** Via Foscolo
- 25** Via Fratti
- 26** Via Garibaldi
- 27** Via Giacomelli (da Via Roma all'inters. con Via Albereta)
- 28** Via IV Novembre (da P.zza Vittorio Veneto a P.zza della Chiesa comprese)
- 29** Via Manzoni
- 30** Via Marconi
- 31** Via Martiri della Niccioleta
- 32** Via Mascagni
- 33** Via Mazzini
- 34** Via Merloni
- 35** Via Norma Pratelli
- 36** Via Parri
- 37** Via Petrini
- 38** Via Pò

- 39** Via Puccini
- 40** Via Roma (da P.zza del Popolo a P.zza della Chiesa comprese)
- 41** Via Rossini
- 42** Via Santini (da P.zza Gramsci all'inters. con Via Rossini)
- 43** Via Serri
- 44** Via Tevere
- 45** Via Toti
- 46** Via Verdi
- 47** Via Zara
- 48** Viale Carducci (tratto antistante Piazza XXV Aprile)
- 49** Viale Italia (da P.zza del Popolo a P.zza Merloni comprese)
- 50** Viale Matteotti

2° Categoria

Rientrano in questa categoria le strade, piazze ed aree pubbliche non ricomprese nella prima categoria.

ALLEGATO B – Ordinanza Sindacale n. 15474 del 11.07.1994



Comune di Follonica

Provincia di Grosseto

Largo F. Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) - Tel. (0566) 59111 - Fax 41709 - Codice Fiscale 00080490535

Servizi Finanziari

Comprensorio ex Ilva Palazzina del Direttore - Tel. (0566) 59239 - Fax 59288

15674
n. /94 di protocollo

Allegati n.

Risp. a nota del

n. - Div.

Follonica, li lunedì 11 luglio 1994

Al Comando Vigili Urbani
All'Ufficio Tributi

Loro Sedi

e.p.c. ASCOM CONFCOMMERCIO
Via Bicocchi, 3
58022 Follonica (GR)

CONFESERCENTI
Via Roma, 38
58022 Follonica (GR)

ASSOC. ARTIGIANI CNA
Via Bovio, 4
58022 Follonica (GR)

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993;
- Visto il regolamento per l'applicazione della TOSAP approvato con atto di C.C. n. 66 del 15 giugno 1994;
- Rilevato l'interesse di assicurare il miglioramento dell'arredo urbano anche mediante apporto volontario di associazioni e privati cittadini;
- Considerato che le installazioni su suolo pubblico vengono per eccezione acquisite al patrimonio comunale;

DISPONE

- 1) che le fioriere, le panchine od altro poste su suolo pubblico su iniziativa di associazioni o privati al fine di arricchirne l'arredo urbano, sono acquisite al patrimonio comunale e come tali non sottoposte ad alcuna tassazione;
- 2) la forma e la posizione degli arredi dovrà essere concordata con l'Amministrazione che si riserva in ogni momento previo preavviso di rimuovere gli arredi non più ritenuti idonei;
- 3) gli oneri di manutenzione degli arredi sono posti a carico delle associazioni o privati .

r 297lt94 MW2+208 RAG.



Il Sindaco
(NORZINI Enrico)